



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, punto d), della legge 205/2017, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sugli *standard minimi* dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista.

Rep. Atti n. *124/CSR*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" e in particolare l'articolo 7, comma 2, lett. b), il quale prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

VISTA la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante : Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione", la quale prevede, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"; con cui all'art.1, comma 1132, punto d) sono state apportate modifiche in materia di attività di autoriparazione, ed in particolare con cui si prevede che entro il 1 luglio 2018 le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano attivino i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992 n. 122, per le attività di meccatronico, carrozziere e gommista previa definizione di livelli minimi comuni mediante Accordo stipulato in sede di conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR);

VISTO l'accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'istruzione e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito dalla Conferenza Stato -Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR);





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO l' accordo fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni, sancito nella seduta del 12 giugno 2014 (Rep. Atti n. 70/CSR);

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del giorno 4 luglio 2018, sono state concordate delle modifiche al documento allegato allo schema di accordo;

VISTA la nota del 5 luglio 2018, diramata in pari data, con la quale le Regioni hanno trasmesso il testo modificato secondo quanto concordato in riunione tecnica;

VISTA la nota in data 5 luglio 2018, diramata in pari data da questo Ufficio di Segreteria, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare in ordine al testo così come modificato;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo nella versione concordata nella riunione tecnica del 4 luglio 2018;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2001 n. 224, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, punto d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista nelle formulazioni di cui alle appendici A e B che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

IL SEGRETARIO
Antonio Maddeo



IL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani

Premessa

La legge n. 224/2012 aveva disposto la modifica della legge 122/1992 in materia di attività di autoriparazioni, individuando le attività di:

- A) meccatronica;
- B) carrozzeria;
- C) gommista

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, come modificata dalla legge 224/2012, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, hanno provveduto alla definizione degli standard per la formazione, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, per "Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni", nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dall'Accordo Stato Regioni del 12 giugno 2014 e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Con la legge n. 205/2017 sono state apportate alcune modifiche alla legge 224/2012 evidenziate peraltro dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3703/C del 9 gennaio 2018. Si tratta, in particolare, dell'obbligo per le Regioni di attivare i corsi teorico pratici di qualificazione previsti dall'art. 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 per tutte le tre attività di meccatronica, gommista e carrozziere.

La norma stabilisce, altresì, che per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di autoriparazione, la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione, consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. La norma ha quindi eliminato anche l'obbligo che sussisteva a carico di tali responsabili tecnici, dello svolgimento di un anno di attività come operai qualificati alle dipendenze di una impresa del settore.

Alla luce di tali modifiche normative, il presente documento riporta negli allegati A e B gli standard professionali e i requisiti minimi formativi delle due figure (carrozziere e gommista) previste dalla disciplina dell'autoriparazione. Per esse è stato previsto un modulo formativo comune anche alla figura del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni e moduli formativi specifici riferiti alle due categorie di attività, in modo tale da consentire alle imprese già operanti l'eventuale acquisizione delle sole competenze relative all'abilitazione non posseduta.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.



ALLEGATO A

CARROZZIERE

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il responsabile tecnico per l'attività di carrozziere è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura, stuccatura e carteggiatura, di effettuare la verniciatura e la lucidatura del veicolo, provvedendo, infine, a effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di carrozziere.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, della L. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale di carrozzeria, telaio e cristalli
3. Riparazione e manutenzione di carrozzeria, telaio e cristalli;

Riferimento Atlante del lavoro e delle qualificazioni

ADA.7.59.176 - Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore

Settore: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Sequenza di processo: Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed assimilati

UP associate all'ADA: 6.2.1.8.1 - Carrozzeri

EQF: livello 3¹

¹ Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"



MODULO COMUNE	
1. GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE - 100 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
- Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro - Applicare le normative di sicurezza e ambientali specifiche per il settore - Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo - Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi	- Sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro - Normativa di settore, Codice della strada - Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio delle attività di autoriparazione - Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni - Tecniche di ascolto e comunicazione - Lingua inglese tecnica in ambito dell'autoriparazione (schemi elettrici, elettronici e meccanici)

MODULI SPECIFICI	
2. DIAGNOSI TECNICO/STRUMENTALE DI CARROZZERIA, TELAIO E CRISTALLI 60 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
- Identificare le componenti danneggiate di telaio, carrozzeria e cristalli - Valutare l'entità del danno – lieve/grave - Determinare le possibili alternative di sostituzione e/o riparazione delle parti danneggiate - Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla manutenzione, sostituzione e riparazione di parti della carrozzeria, del telaio o dei cristalli	- Tecniche e metodi per eseguire, leggere e interpretare il check up sullo stato del veicolo - Tecniche di diagnosi difettosità funzionali ed estetiche della carrozzeria - Elementi di tecnologia dell'autovettura per la corretta esecuzione di operazioni meccaniche elementari su elementi di telaio e di carrozzeria e sui cristalli - Materiali metallici: caratteristiche tecniche, tipologie e proprietà

3. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARROZZERIA, TELAIO E CRISTALLI 120 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
- Applicare tecniche di raddrizzatura e livellamento del telaio e della scocca	- Tecniche e attrezzature di smontaggio/assemblaggio della



con l'impiego del banco di riscontro - Ricostruire le parti sensibilmente danneggiate, effettuando correttamente le operazioni di taglio, sagomatura e saldatura - Eseguire operazioni di stacco e riattacco dei cristalli, con prove di ermeticità e tenuta - Applicare tecniche di pre-trattamento delle superfici da verniciare - Individuare e adottare idonee tecniche di verniciatura, essiccazione e lucidatura a seconda dei materiali da trattare - Identificare la rispondenza della tipologia di verniciatura eseguita agli standard qualitativi definiti dalle diverse case automobilistiche - Regolare e utilizzare apparecchiature tintometriche per la preparazione delle vernici da applicare - Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo delle parti sostituite o riparate	carrozzeria e delle parti accessorie degli autoveicoli - Processi di raddrizzatura e livellamento di telaio e carrozzeria - Lavorazioni manuali al banco - Processi di formatura e di separazione delle lamiere - Procedure, metodiche, tecniche di saldatura - Tecniche e procedure di pulizia, mascheratura e carteggiatura anche delle parti non metalliche del veicolo - Tecniche di diluizione e filiazione delle vernici - Sistemi e processi di verniciatura e lucidatura del veicolo - Caratteristiche e modalità di applicazione dei principali prodotti vernicianti, dei solventi, dei pigmenti, abrasivi, ecc. - Tecniche e apparecchiature per l'essiccazione delle vernici - Caratteristiche delle tipologie di vernici da utilizzare (metallizzate e non, a base d'acqua, pastello) e dei sistemi tintometrici
---	--

REQUISITI MINIMI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La durata minima dei percorsi standard è di 280 ore con una quota di stage pari al 30% del monte ore complessivo, al netto dell'esame finale.

Il modulo formativo riferito alla prima area di competenza "Gestione dell'attività di autoriparazione" può essere svolto anche attraverso e-learning, con modalità che ne consentano la tracciabilità.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Ai sensi dell'art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012 , n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccatronica o a quella di gommista, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta. Pertanto per questi soggetti non è necessaria la frequenza del modulo comune "Gestione dell'attività di autoriparazione", pari a 100 ore e pertanto la durata minima del corso di formazione è pari a **180 ore**. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30% del monte ore di frequenza previsto.

Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema leFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" indirizzo "Riparazione di carrozzeria" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 {Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico per l'attività di carrozzeria" ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.



Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all' ADA.7.59.176 - Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore del QNQR².

In coerenza con l'attività di manutenzione del repertorio di leFP, attualmente in corso, con successivo Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sono definiti le durate e i contenuti dei percorsi integrativi e/o speciali per coloro che hanno conseguito specifici titoli di qualifica e/o di diploma professionale del sistema di leFP, espressamente individuati. Parimenti sono definite le corrispondenze con i percorsi integrativi e speciali previsti nell'accordo del 12 giugno 2014 relativo al Tecnico mecatronico delle autoriparazioni.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale acquisita in attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

ESAME FINALE

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

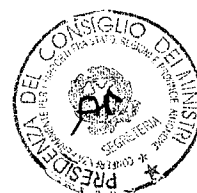
L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n.13 del 2013 e dal D.I. del 30 giugno 2015.

L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

² QNQR: Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali <http://atlantelavoro.inapp.org/>



Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione professionale per Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni, nel rispetto dei format allegati al DM 30 giugno 2015.
Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.



ALLEGATO B

GOMMISTA

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il responsabile tecnico per l'attività di gommista è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare, pianificare e operare gli interventi necessari su pneumatici e cerchioni e di effettuare l'equilibratura delle ruote e il collaudo del veicolo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di gommista.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, della L. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale di pneumatici e cerchioni;
3. Riparazione e manutenzione di pneumatici e cerchioni;

Riferimento Atlante del lavoro e delle qualificazioni

ADA.7.59.174 - Riparazione e sostituzione delle ruote (cerchioni e pneumatici)

Settore: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Sequenza di processo: Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed assimilati

UP associate all'ADA: 6.2.3.1.2 - Gommisti

EQF: livello 3³

³ Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"



MODULO COMUNE	
1. GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE 100 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
- Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro - Applicare le normative di sicurezza e ambientali specifiche per il settore - Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo - Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi	- Sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro - Normativa di settore, Codice della strada - Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di autoriparazione - Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni - Tecniche di ascolto e comunicazione - Lingua inglese tecnica in ambito dell'autoriparazione (schemi elettrici, elettronici e meccanici)

MODULI SPECIFICI	
2. DIAGNOSI TECNICO STRUMENTALE DEGLI PNEUMATICI 50 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
- Identificare i danni a pneumatici e cerchi - Valutare la riparabilità del danno - Determinare le possibili alternative di sostituzione e/o riparazione delle parti danneggiate - Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla sostituzione e riparazione di pneumatici	- Tecniche e metodi per eseguire, leggere e interpretare il check up sullo stato di pneumatici e cerchi - Tipologie, caratteristiche e prestazioni degli pneumatici in rapporto alla destinazione tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo - Tecnologia dello pneumatico (indici di carico, codici di velocità, misure ed equivalenze dimensionali)



3. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI

100 ore

Abilità minime	Conoscenze essenziali
- Applicare il fungo e la toppe per la riparazione delle forature che rientrano entro i limiti di riparabilità - Applicare le tecniche di assemblaggio e gonfiamento degli pneumatici, curando che la pressione di esercizio sia conforme con i valori specificati dal costruttore del veicolo - Utilizzare appositi sostegni (ponte di sollevamento o cavalletti) per rimuovere lo pneumatico dalla ruota - Applicare tecniche di rimontaggio dello pneumatico al fine di ottimizzare tenuta e comfort della vettura - Verificare che gli pneumatici selezionati per la sostituzione siano conformi ai requisiti di legge e alle istruzioni del costruttore per il veicolo in oggetto - Provvedere alla sostituzione delle valvole - Applicare le procedure per l'esecuzione del corretto bilanciamento degli pneumatici e dell'assetto della vettura, in caso di vibrazioni, sfarfallamento o usura eccessiva o irregolare - Utilizzare strumenti e attrezzature al fine di regolare l'allineamento e la convergenza delle ruote - Utilizzare gli appositi contrappesi di bilanciatura al fine di ottenere la giusta equilibratura delle ruote - Utilizzare software per convergenza ruote - Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo degli pneumatici sostituiti e riparati	- Elementi di meccanica - Procedura di smontaggio e montaggio di parti meccaniche ed elettroniche - Procedura di montaggio/smontaggio pneumatici e cerchi - Procedure per la riparazione, sostituzione e manutenzione degli pneumatici - Software per la convergenza - Procedure per la convergenza e l'allineamento ruote - Modalità di utilizzo di strumenti per la misurazione e la regolazione di convergenza, pressione e bilanciatura

REQUISITI MINIMI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La durata minima dei percorsi standard è di 250 ore con una quota di stage pari al 30% del monte ore complessivo, al netto dell'esame finale.

Il modulo formativo riferito alla prima area di competenza "Gestione dell'attività di autoriparazione" può essere svolto anche attraverso e-learning, con modalità che ne consentano la tracciabilità.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Ai sensi dell'art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012 , n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccatronico o a quella di carrozziere, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze



relative all'abilitazione professionale non posseduta. Per questi soggetti non è necessaria la frequenza del modulo comune "Gestione dell'attività di autoriparazione", pari a 100 ore e pertanto la durata minima del corso di formazione è pari **150 ore**. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30%, del monte ore da frequentare.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all' ADA 7.59.174 - Riparazione e sostituzione delle ruote (cerchioni e pneumatici) del QNQR.

In coerenza con l'attività di manutenzione del repertorio di leFP, attualmente in corso, con successivo Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sono definiti le durate e i contenuti dei percorsi integrativi e/o speciali per coloro che hanno conseguito specifici titoli di qualifica e/o di diploma professionale del sistema di leFP, espressamente individuati. Parimenti sono definite le corrispondenze con i percorsi integrativi e speciali previsti nell'accordo del 12 giugno 2014 relativo al Tecnico mecatronico delle autoriparazioni.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale acquisita in attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

ESAME FINALE

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n.13 del 2013 e dal D.I. del 30 giugno 2015.

L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.



CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione professionale per Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni, nel rispetto dei format allegati al DM 30 giugno 2015.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

